



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 22 "PER PONTE IN VALTELLINA" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO, NEI COMUNI DI CHIURO E PONTE IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 12

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 15 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 1255, con la quale la società S.EC.AM. S.p.A. (P. IVA 00670090141), con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di chiusura totale al traffico della strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+180, nel territorio dei comuni di Chiuro e Ponte in Valtellina, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti di acquedotto e fognatura;

CONSIDERATO che:

- per i sopraccitati lavori, la società S.EC.AM. S.p.A. è titolare del nullaosta n. 11118, rilasciato dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 2086 del 21 gennaio 2025;
- detti lavori saranno eseguiti, per conto della società S.EC.AM. S.p.A., dalla società Montagna Costruzioni S.r.l. (P. IVA 00866600141), con sede a Sondrio in via Stelvio n. 3;

CONSIDERATO che sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico, nell'area interessata;

ATTESO che della programmata chiusura è stato dato preavviso mediante comunicazione agli interessati, con nota protocollo n. 1450 in data 16 gennaio 2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico della strada provinciale n. 22 "per Ponte di Valtellina", dal km km 0+000 al km 0+180, nei comuni di Chiuro e Ponte in Valtellina, **dalle ore 8.00 del giorno 21 gennaio 2026 alle ore 18.00 del giorno 30 gennaio 2026.**

Si specifica che la presente ordinanza non potrà essere prorogata, in quanto la strada provinciale n. 22 "per Ponte in Valtellina", stante l'eccezionale afflusso di turisti atteso in occasione dell'ormai prossimo evento olimpico che si terrà nel mese di febbraio, rappresenta un'alternativa alla strada statale n. 38 "dello Stelvio".

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la chiusura al transito agli imbocchi della strada provinciale n. 22 "per Ponte", in corrispondenza dell'incrocio con la strada provinciale n. 21 dir. C ed al km 1+350 della sp 21 dir. C, segnalando i percorsi alternativi per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della carreggiata al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato delle seguenti società dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Montagna Costruzioni S.r.L. - 328 2154365
- S.EC.AM. S.p.A. 345 0806444

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società S.EC.AM. S.p.A. e Montagna Costruzioni S.r.L., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società S.EC.AM. S.p.A. e Montagna Costruzioni S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 20/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)